



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per le Politiche di Bilancio
UFFICIO I

Prot. N. : 16599

Allegati: 6

CIRCOLARE N. 7

Roma, 10 - FEBB. - 2006

- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale
- A tutti i Ministeri
- All'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
- A tutti gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri
- All'U.C.R. presso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
- Alle Ragionerie provinciali dello Stato

e, p.c.

- Alla Corte dei Conti
- All'Istituto Nazionale di Statistica

LORO SEDI

OGGETTO: Gestione del bilancio dello Stato – Implicazioni derivanti da talune disposizioni della legge finanziaria 2006 volte ad agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

La legge finanziaria per l'anno 2006 (Legge n. 266 del 2005), proseguendo nell'azione di contenimento della spesa pubblica nell'ambito del processo di aggiustamento strutturale dei conti pubblici, reca talune disposizioni che incidono sulla gestione del bilancio dello Stato e su quella di gran parte delle Amministrazioni pubbliche.

Le disposizioni presentano carattere strutturale, in quanto l'azione di contenimento è prevista in via continuativa a decorrere dall'anno 2006 e concernono spese sulle quali è già stata avviata la predetta azione con la legge finanziaria per l'anno 2005, che ha previsto il coinvolgimento di tutte le Pubbliche Amministrazioni.

In ragione di quanto sopra esposto, la legge finanziaria 2006, per quanto riguarda le disposizioni volte al contenimento delle spese di cui ai commi 9, 10, 11, 22 e 56,

conferma il riferimento alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Si ritiene, poi, necessario rappresentare che, in linea di principio, rimane in vigore la regola del 2 per cento prevista dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), salvo specifiche norme derogatorie.

Per quanto riguarda i Fondi di riserva per le spese impreviste e per le spese obbligatorie e d'ordine, si producono in allegato gli elenchi aggiornati dei limiti agli utilizzi dei Fondi medesimi (allegati n. 1 e 2)

Ai fini di una puntuale ed omogenea applicazione da parte delle Amministrazioni interessate, appare opportuno fornire, indicazioni e chiarimenti su taluni aspetti applicativi delle norme in discorso.

Comma 5: Proventi derivanti dalla vendita di immobili.

Il comma 5 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2006, i maggiori proventi, rispetto a quelli iscritti nel bilancio a legislazione vigente, derivanti dalla vendita di immobili appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato, sono destinati alla riduzione del debito. Pertanto, tutte le disposizioni specifiche antecedenti l'entrata in vigore della legge finanziaria 2006, che prevedono la riassegnazione di entrate correlate alla vendita del patrimonio immobiliare statale, sono inapplicabili per effetto della citata norma. Eventuali future destinazioni sono subordinate alla previa verifica, con la Commissione europea, della loro compatibilità con gli obiettivi stabiliti nel programma di stabilità e crescita.

Commi 7-8: Limitazione all'assunzione di impegni per le Amministrazioni dello Stato.

Il comma 7 prevede per le Amministrazioni dello Stato l'assunzione mensile di impegni di spesa non superiore ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascuna unità previsionale di base, con esclusione del comparto della sicurezza e del soccorso (Forze di polizia civili e militari - Vigili del fuoco – Capitanerie di porto) nonché di talune categorie di spese, tra le quali rilevano, in quanto aventi natura obbligatoria, quelle relative ai trasferimenti agli enti territoriali (Regioni, province e comuni) e alle università.

Sui capitoli allocati nelle unità previsionali di base interessate, in sede di avvio della gestione del bilancio dello Stato per l'anno 2006, sono state effettuate, tramite il Sistema Informativo, operazioni di accantonamento volte ad assicurare il rispetto del limite mensile di 1/12 di impegnabilità, accantonamenti che verranno gestiti e monitorati dagli Uffici centrali del bilancio in relazione agli adempimenti di competenza. Detti Uffici assicurano la massima consueta disponibilità per garantire alle Amministrazioni il più corretto e pertinente svolgimento delle operazioni consentite dalla disposizione. Gli stessi Uffici centrali del bilancio valuteranno le spese da ricondurre nell'ambito di quelle aventi natura obbligatoria e di quelle non frazionabili in dodicesimi. Conseguentemente, procederanno, nei casi previsti, alla verifica della tipologia della spesa impegnata, in ordine ai presupposti per la non applicabilità della limitazione e alle relative operazioni di disaccantonamento.

Al di fuori delle esclusioni tassativamente indicate dalla norma, tutte le altre tipologie di spesa rientrano nella previsione normativa.

Il medesimo comma 7 fa riferimento alle unità previsionali di base in relazione alle quali vige il limite di impegnabilità nei termini sopra descritti; l'applicazione di fatto non può che riguardare i singoli capitoli nelle stesse ricompresi. L'operazione preliminare che dovrà essere effettuata a cura degli Uffici centrali del bilancio, d'intesa con le Amministrazioni, sarà quella di adeguare gli accantonamenti automatici operati dal Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato sui capitoli oggetto di esclusione. Si potrà, in tal modo definire l'importo complessivo, per ciascuna unità previsionale di base, da gestire per dodicesimi.

Una nuova procedura informatica permetterà di adeguare mensilmente le risorse da gestire e di effettuare, ove necessario, disaccantonamenti compensati da corrispondenti accantonamenti.

Per quanto riguarda le spese per trasferimenti agli enti e organismi della Pubblica Amministrazione diversi dallo Stato si applicherà la stessa procedura limitativa di assunzione degli impegni. Tuttavia, qualora i soggetti beneficiari dovessero sostenere con la somma trasferita anche spese per le quali è prevista l'esclusione, dovranno formalmente rappresentare tale circostanza alla competente Amministrazione e all'Ufficio centrale del bilancio. Una volta effettuati gli opportuni riscontri, sarà possibile dare corso alle assegnazioni escluse dal vincolo de quo.

Appare il caso di precisare che per le spese gestite con ordini di accreditamento e per quelle decentrate ai sensi della Legge n. 908 del 1960, l'applicazione della norma può essere demandata ai funzionari che ricevono le relative risorse.

Il comma 8, poi, assicura la necessaria flessibilità del bilancio con la confermata possibilità di disporre variazioni compensative nei limiti, peraltro, previsti dalle vigenti disposizioni contabili.

Le risorse derivanti dalle variazioni di bilancio adottate nel corso della gestione non rientrano nell'ambito della disciplina del comma 7, tranne quelle compensative disposte ai sensi dell'articolo 18, comma 20, della legge di approvazione del bilancio (Legge n. 267 del 23 dicembre 2005), quelle adottate con decreto del Ministro competente e quelle provenienti da riassegnazioni di entrate.

Commi 9, 10 e 11: Spese per studi e consulenze – spese di rappresentanza, pubblicità, ecc. – spese per autovetture.

I commi 9, 10 e 11 dispongono che, a decorrere dall'anno 2006, le spese da effettuare per determinate categorie non possono superare il 50 per cento di quelle sostenute nell'anno 2004. Con tale percentuale vengono modificati ed uniformati i limiti stabiliti dalla legge finanziaria per l'anno 2005.

Appare opportuno precisare, ai fini di una corretta attuazione della normativa, che, in relazione alla natura del bilancio dello Stato, il richiamo alla “spesa sostenuta” è da intendersi riferito alla “spesa impegnata”.

Circa le esclusioni dalla limitazione della spesa, si segnala:

Comma 9 - non si applica alle Università, agli Enti di ricerca e agli organismi equiparati;

Comma 10 - non prevede esclusioni;

Comma 11 - non si applica alle Amministrazioni operanti nei settori dell'ordine e della sicurezza pubblica.

I predetti commi 9, 10 e 11, inoltre, non si applicano alle Regioni, alle Province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del successivo comma 12.

Le Amministrazioni individueranno, d'intesa con il coesistente Ufficio centrale di bilancio, i limiti di spesa che dovranno essere comunicati, nel più breve tempo possibile, al

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio – Ufficio I.

Una volta definito il limite delle risorse utilizzabili, è da ritenere che, ove necessario, si debba intervenire rinegoziando contratti già in essere per ricondurre la spesa nell'ambito del predetto limite, se del caso, anche riducendo il livello delle prestazioni previsto dal preesistente rapporto contrattuale.

Infine, si precisa che in caso di enti istituiti successivamente al 2004 e non risulti, quindi, possibile rapportarsi alla spesa effettuata in quell'esercizio, il dato relativo all'anno 2005 costituirà il parametro di riferimento. In caso di istituzione nel corso del 2006, l'ente interessato potrà conferire incarichi di consulenza e di studio limitatamente ai casi di assoluta e inderogabile necessità.

Per quanto riguarda il comma 9, con particolare riferimento alle modalità di attuazione ed ai presupposti per l'affidamento degli incarichi di studio e consulenza conferiti a soggetti estranei all'Amministrazione, persone fisiche e/o giuridiche, fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si rinvia alle linee di indirizzo riportate nelle circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 5 dell'11 febbraio 2005 e n. 23 del 14 giugno 2005.

Commi 15-16: Istituzione del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese.

In ordine alla istituzione, nello stato di previsione di ciascun Ministero, di un Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese (comma 15), si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla procedura prevista per l'utilizzazione del predetto Fondo.

Atteso che la destinazione delle disponibilità di ciascun Fondo dovrà riguardare le tipologie di interventi in esso confluite, si segnala l'opportunità che i Ministeri interessati attivino rapidamente le procedure (comma 16) ivi previste, al fine di consentire l'adozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, dei decreti di variazione al bilancio – che dovranno altresì essere inviati alla Corte dei Conti per la registrazione – per pervenire alla concreta utilizzazione e gestione delle risorse.

In allegato alla presente circolare viene prodotto un elenco, per Amministrazione, dei Fondi per i trasferimenti correnti alle imprese da ripartire secondo le procedure sopra indicate (allegato n. 3).

Comma 20: Fondi per la flessibilità del bilancio.

Il comma riduce del 10 per cento le autorizzazioni di spesa regolate per legge con le specifiche eccezioni tassativamente previste dalla norma. Inoltre, il comma istituisce in ciascuno stato di previsione della spesa un Fondo di parte corrente ed un Fondo in conto capitale con dotazioni pari al 10 per cento degli stanziamenti ridotti ai sensi del primo periodo del comma. Detti Fondi sono destinati ad essere ripartiti nel corso della gestione per provvedere alle sopravvenute maggiori esigenze delle spese oggetto della riduzione.

La norma prevede che la ripartizione del Fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti.

Si sottolinea che, diversamente da analoghe precedenti disposizioni, i decreti in questione vanno trasmessi alla Corte medesima, che li acquisisce per la registrazione, a cura degli Uffici centrali del bilancio. Gli stessi provvederanno all'aggiornamento dei dati contabili del sistema informativo integrato Ragioneria Generale dello Stato – Corte dei conti, attraverso l'utilizzo di una nuova procedura.

Nell'allegato n. 4 vengono indicati i capitoli e le autorizzazioni di spesa che, per quanto sopra specificato, possono essere integrati mediante l'utilizzo dei Fondi in questione.

Comma 21: Sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione dei titoli di pagamento.

La norma affida importanti e delicati compiti agli Uffici centrali del bilancio in ordine all'andamento delle spese riferite sia al complesso dello stato di previsione del Ministero interessato, sia a singole unità previsionali di base e relativi capitoli, al fine di assicurare il rispetto delle originarie previsioni. Nel caso di segnalazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio di andamenti della spesa, tali da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni, la disposizione prevede che il Ministro competente sospenda, anche in via temporanea, l'assunzione di impegni o l'emissione di titoli di pagamento.

Gli Uffici centrali del bilancio, ai fini della prevista segnalazione, potranno utilizzare i dati sull'andamento della spesa resi disponibili dalle procedure del monitoraggio in corso, opportunamente adeguate.

Analoga sospensione può essere disposta su segnalazione del Servizio di controllo interno quando si verificano i presupposti indicati dalla norma stessa; a tal fine, il Servizio in parola potrà utilmente raccordarsi con il coesistente Ufficio centrale del bilancio per l'eventuale acquisizione di elementi o informazioni che possano contribuire alla valutazione degli andamenti della spesa.

Circa le variazioni compensative di cui all'ultimo periodo del comma 21, si precisa che le stesse non possono che essere individuate in quelle già previste da norme contabili vigenti che ne attribuiscono la facoltà dell'adozione, con atto amministrativo, al Ministro dell'economia e delle finanze o al Ministro competente.

Comma 22: Obbligo di adesione alle convenzioni.

La norma prevede che, in caso di scostamento dagli obiettivi della spesa per beni e servizi (da intendersi anche come consumi intermedi) le Amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale, sono tenute ad aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero a utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi di prezzo per l'acquisto di beni e servizi comparabili. L'accertamento del presupposto di tale obbligo è effettuato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Commi 32-33-34: Limitazioni ai pagamenti.

Il comma 32 fissa il limite complessivo dei pagamenti per spese di investimento che ANAS SpA potrà effettuare nel corso dell'anno 2006. Tale limite opera a prescindere dalla provenienza delle risorse con le quali le predette spese vengono finanziate (trasferimenti da bilancio dello Stato, mutui, risorse proprie, ecc.).

Il comma 33 stabilisce che i pagamenti effettuati a qualsiasi titolo dal Fondo Innovazione Tecnologica di cui alla legge n. 46 del 1982, non possono superare l'importo complessivo di cui al comma in esame. Si precisa che il predetto limite opera ovviamente per

tutti i pagamenti disposti, a prescindere dalla provenienza delle risorse che alimentano il Fondo stesso.

Per consentire il monitoraggio dei flussi di cassa di cui ai commi 32 e 33, ANAS SpA e il Ministero delle attività produttive comunicano entro la fine di ciascun mese, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Ufficio III, i pagamenti effettuati nel mese precedente, specificando la natura dell'intervento che li ha originati.

Il comma 34 dispone che il complesso dei pagamenti effettuati da ciascun Ministero per spese relative ad investimenti fissi lordi (categoria economica 21), non può superare nell'anno 2006 il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell'anno 2004. Al fine di agevolare la verifica del rispetto della disposizione in esame, si allega alla presente circolare un elenco (allegato n. 5) con l'indicazione dell'ammontare del limite ai pagamenti di ciascuna Amministrazione.

Commi 35 - 40: Limitazioni e vincoli alle contabilità speciali.

I commi da 35 a 37 prevedono un vincolo per i soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del Regolamento di cui al R.D. 23/5/1924, n. 827: i pagamenti per il 2006 non possono superare l'importo corrispondente all'80% di quello rilevato nell'esercizio 2005.

Le disposizioni prevedono, peraltro, specifiche esclusioni (contabilità speciali di servizio, ecc.) e deroghe che possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In primo luogo, appare opportuno precisare che le disposizioni non riguardano le contabilità speciali di tesoreria unica che, infatti, non sono state istituite ai sensi della richiamata normativa, bensì in applicazione della legge 29/10/1984, n. 720.

Si precisa, poi, che tra le esclusioni sono da comprendere le contabilità speciali degli organi periferici delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle sedi provinciali dell'INPS, quelle aperte per interventi di emergenza e per le aree depresse, quelle per l'innovazione tecnologica, quelle di servizio istituite per operare girofondi di entrate fiscali e contributive. La norma, inoltre, non si applica per mancanza di base completa a tutte le contabilità speciali aperte nel corso dell'anno 2005.

Relativamente alle deroghe, i soggetti interessati dovranno inoltrare le richieste motivate e documentate di deroga al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza.

In ordine ai commi da 38 a 40 si fa presente che il versamento all'entrata statale del 60% delle giacenze deve essere imputato al Capo X, capitolo 3380.

Poiché il versamento diretto da parte delle Tesorerie provinciali dello Stato è previsto solo nel caso di inadempimento da parte dei titolari delle contabilità speciali aperte ai sensi della richiamata normativa, si segnala che per i c/c di tesoreria centrale provvederà, in caso di inadempienza del titolare, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche Amministrazioni, Ufficio XII.

Qualora la mancata movimentazione di alcuni conti fosse dovuta al venir meno delle relative finalità, i titolari dovranno versare al citato capitolo di bilancio l'intero importo giacente sugli stessi conti e chiederne contestualmente la chiusura al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai sensi del comma 5 dell'art. 10 del DPR 367/94.

Per sopravvenute esigenze nel corso dell'anno 2006, non fronteggiabili con il residuo 40% di giacenze, i titolari dei conti dovranno fare richiesta, ai sensi del comma 40, all'Amministrazione competente per ottenere, a carico dell'apposito fondo istituito ai sensi del medesimo comma, la restituzione parziale delle somme versate.

Comma 46: Riassegnazioni di entrate.

La disposizione limitativa prevede che le riassegnazioni di entrate, a decorrere dall'anno 2006, non potranno superare, per le spese che hanno impatto diretto sul conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005. Restano escluse, per espressa menzione, quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione Europea.

Le riassegnazioni da disporre nel rispetto dei suddetti limiti sono quelle che riguardano le seguenti categorie economiche assoggettate al monitoraggio: "Redditi da lavoro dipendente" (Cat. 1) - salvo quanto previsto da specifiche disposizioni -, "Consumi intermedi" (Cat. 2), "Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private" (Cat. 5), "Trasferimenti correnti ad imprese" (Cat. 6), "Trasferimenti correnti all'estero" (Cat. 7), "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" (Cat. 21), "Contributi agli investimenti ad imprese" (Cat. 23), "Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private" (Cat.

24). “Trasferimenti in conto capitale all'estero” (Cat. 25), e “Altri trasferimenti in conto capitale alle imprese” (Cat. 26.2).

Nell'allegato elenco (allegato n. 6) sono indicate le somme riassegnate nell'anno 2005 che costituiscono limite agli importi riassegnabili nell'anno 2006.

Comma 50: Debiti pregressi delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Va confermato che la ripartizione del Fondo di cui al comma 50 può essere disposta per le sole Amministrazioni centrali dello Stato, con esclusione, quindi, di quelle dotate di autonomia contabile e gestionale, a meno che i debiti stessi non risultino assunti anteriormente all'attribuzione della predetta autonomia contabile e gestionale.

Commi 56 e 57: Riduzione incarichi di consulenza.

Il comma 56 prevede l'automatica riduzione del 10 per cento, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, delle somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposti da parte delle Pubbliche Amministrazioni per incarichi di consulenza.

In relazione alla locuzione “automaticamente” utilizzata dalla norma è da ritenere che sui trattamenti connessi ad incarichi di consulenza in essere alla data di entrata in vigore della legge sia da operare la riduzione del 10% senza che allo scopo sia necessaria l'adozione di uno specifico provvedimento da parte dell'Amministrazione. La misura del trattamento da prendere a base per detta riduzione è costituita dall'importo risultante alla data del 30 settembre 2005, a nulla rilevando eventuali aumenti adottati successivamente, fermo restando quanto stabilito dal comma 57.

In particolare tale comma stabilisce che nel triennio 2006-2008 le Pubbliche Amministrazioni non possono stipulare ovvero conferire incarichi di consulenza che nel loro complesso comportino una spesa superiore al costo dei contratti in essere al 30 settembre 2005, ridotto del 10%.

Sul contenimento delle consulenze, in particolare, le Amministrazioni interessate sono tenute al rispetto di un triplice vincolo di spesa:

- il primo, dettato dal comma 9, è quello di fissare, a decorrere dal 1° gennaio 2006, un limite alla spesa complessiva per incarichi di studio e di consulenza nella misura non superiore al 50% di quella sostenuta nel 2004;
- il secondo, consiste nella rideterminazione, con una riduzione del 10%, del valore dei singoli incarichi di consulenza in essere alla data del 30 settembre 2005, ai sensi del comma 56;
- il terzo, ai sensi del successivo comma 57, impone di procedere, per il triennio 2006-2008, al rinnovo o alla definizione di nuovi contratti di consulenza in misura non superiore, nel loro complesso, all'importo dei contratti in essere alla data del 30 settembre 2005, ridotto del 10 per cento.

Qualora a seguito dell'applicazione della riduzione e del limite di cui ai commi 56 e 57 non risultasse rispettato il limite di spesa disposto dal comma 9, le Amministrazioni sono tenute ad adottare ogni misura per ricondurre le spese per studi e consulenza entro il limite del 50% rispetto al 2004, intervenendo - ove occorra - anche sui contratti in essere. Tali indicazioni non sembrano presentare particolari criticità applicative tenuto conto che, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 338/94, gli incarichi di consulenza vanno conferiti per un periodo non superiore all'anno finanziario.

Si segnala, inoltre, che le somme derivanti dall'applicazione dei citati commi 56 e 57 dovranno essere versate all'Entrata del bilancio dello Stato, Capo 27, capitolo 3367, per essere destinate al Fondo per le politiche sociali, in applicazione di quanto stabilito dal successivo comma 63, che prevede tale destinazione anche per le somme derivanti dalle altre riduzioni connesse all'applicazione delle disposizioni ivi richiamate.

I commi 56-57 trovano applicazione anche nei confronti delle Università, degli enti di ricerca e degli organismi equiparati. Sono, invece, esclusi dall'applicazione dei commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del successivo comma 64.

Comma 173: Invio atti di spesa alla Corte dei conti.

Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57, di importo superiore a 5.000 euro, devono essere trasmessi, a cura dell'Amministrazione, direttamente alla Corte dei Conti

- sezione competente per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione - con le medesime modalità previste dalla richiamata circolare n. 23 del 2005.

* * *

Altre disposizioni della Legge Finanziaria 2006 (ad esempio, monitoraggio beni immobili - comma 26 - per il quale è in corso la predisposizione del decreto ministeriale attuativo, e disposizioni in materia di personale) in considerazione dei peculiari aspetti e implicazioni, formeranno oggetto di separata circolare a cui si rinvia.


IL MINISTRO



LIMITE AGLI UTILIZZI DEL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

AMMINISTRAZIONE	UTILIZZI 2005	POSSIBILI UTILIZZI 2006 (UTILIZZI 2005 + 2%)
Ministero dell'economia e delle finanze	107.234.674	109.379.367
Ministero delle attività produttive	8.777.360	8.952.907
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9.492.200	9.682.044
Ministero della giustizia	2.700.000	2.754.000
Ministero degli affari esteri	38.617.000	39.389.340
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	354.000	361.080
Ministero dell'interno	5.300.000	5.406.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	4.383.272	4.470.937
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	17.361.000	17.708.220
Ministero delle comunicazioni	900.000	918.000
Ministero della difesa	23.500.000	23.970.000
Ministero delle politiche agricole e forestali	2.350.000	2.397.000
Ministero per i beni e le attività culturali	105.196	107.300
Ministero della salute	54.087.000	55.168.740
Limite complessivo al prelevamento		280.664.936

LIMITE AGLI UTILIZZI DEL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE

AMMINISTRAZIONE	UTILIZZI 2005	POSSIBILI UTILIZZI 2006 (*)
Ministero dell'economia e delle finanze	553.061.783	484.169.429
Ministero delle attività produttive	15.461.502	13.535.534
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	4.489.119	3.929.930
Ministero della giustizia	94.242.552	82.503.192
Ministero degli affari esteri	44.000.045	38.519.162
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	82.928.656	72.598.616
Ministero dell'interno	92.182.148	80.699.443
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	19.557.631	17.121.427
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	10.632.629	9.308.171
Ministero delle comunicazioni	1.418.200	1.241.541
Ministero della difesa	25.549.961	22.367.320
Ministero delle politiche agricole e forestali	7.883.244	6.901.265
Ministero per i beni e le attività culturali	15.754.905	13.792.389
Ministero della salute	60.898.413	53.312.579
Limite complessivo al prelevamento		900.000.000

(*) I limiti 2006 sono stati rideterminati in proporzione dello stanziamento del Fondo approvato con la Legge di bilancio 2006.

**FONDI PER TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE
(comma 15)**

ECONOMIA E FINANZE

U.P.B.	Capitolo	Stanziamento (in euro)
3.1.5.20 - Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese	2197	1.983.949.000

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

3.1.2.4 - Poste italiane

Legge n. 416 del 1981, art. 2: disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria cap. 1501

Legge n. 778 del 1985, art. 2: contributo straordinario all'istituto postelegrafonici cap. 1497

Legge n. 515 del 1993, art. 1: disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica cap. 1496

Legge n. 449 del 1997, art. 30: misure per la stabilizzazione della finanza pubblica - esclusione di beni dal patrimonio d'impresa cap. 1502

3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato

Legge n. 740 del 1969, art. 1: delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della CEE e della CEEA capp. 1540 1541
1542 1543

Legge n. 166 del 2002, art. 11, comma 4: ferrovie e trasporti pubblici locali cap. 1541

3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi

Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), art. 4, comma 194: concessionari per la gestione del servizio di raccolta delle scommesse cap. 1603

Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), art. 4, comma 215: finanziamento agli investimenti cap. 1599

3.1.2.43 - Contratti di programma

Legge n. 449 del 1997, art. 53, comma 3: misure di stabilizzazione della finanza pubblica cap. 1850

Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 566, punto B: misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa cap. 1850

3.1.2.45 - Anas

Decreto legge n. 138 del 2002, art. 7, comma 1: trasformazione ente ANAS in ANAS s.p.a. cap. 1870

**FONDI PER TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE
(comma 15)**

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

U.P.B.	Capitolo	Stanziamiento (in euro)
1.1.5.4 - Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese	1158	30.439.000

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

3.1.2.1 - Occupazione

Legge n. 537 del 1993, art. 11, comma 31: fondo da destinare ad interventi di sostegno dell'occupazione cap. 2140

9.1.2.2 - Occupazione

Legge n. 266 del 1997, art. 20: incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa cap. 3974

14.1.2.1 - Pari opportunità

Legge n. 125 del 1991, art. 2: azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro cap. 5062

**FONDI PER TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE
(comma 15)**

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

U.P.B.	Capitolo	Stanziamiento (in euro)
2.1.2.10 - Fondo per i trasferimenti correnti a imprese	1360	231.506.000

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

4.1.2.2 - Società di servizi marittimi

Legge n. 169 del 1975, art. 2: sovvenzioni per l'esercizio di linee regolate da leggi e convenzioni stipulate dal Ministro per la marina mercantile e le società di navigazione a carattere regionale cap. 2041

Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 566, punto 16: misure correttive degli effetti finanziari delle leggi cap. 2041

4.1.2.5 - Trasporti in gestione diretta e in concessione

Regio decreto n. 1447 del 1912: testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e le automobili cap. 2077

5.1.2.1 - Trasporti in gestione diretta e in concessione

Regio decreto n. 1447 del 1912: testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili cap. 2412

Regio decreto legge n. 1121 del 1938, art. 27: sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione all'industria privata cap. 2413

Legge n. 1221 del 1952, art. 2: sovvenzioni per l'adeguamento alle mutate condizioni economiche dell'esercizio delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione cap. 2411

**FONDI PER TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE
(comma 15)**

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

U.P.B.	Capitolo	Stanziamiento (in euro)
1.1.5.3 - Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese	1125	27.724.000

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

2.1.2.7 - Pesca

Decreto legge n. 16 del 2004, art. 3, comma 2: misure di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche cap. 1481

Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 245: contributi alle piccole e medie imprese per l'interruzione obbligatoria dell'attività di pesca cap. 1481

3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo

Legge n. 499 del 1999, art. 4, comma 1: finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali capp. 2087 2088
2090 2093 2099
2104

**FONDI PER TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE
(comma 15)**

BENI E ATTIVITA' CULTURALI

U.P.B.	Capitolo	Stanziamiento (in euro)
3.1.5.2 - Fondo editoria libraria	2165	2.402.000

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

3.1.2.2 - Editoria libraria

Legge n. 1010 del 1969, art. 1: provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero		cap. 2091
Decreto legge n. 657 del 1974: istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente		cap. 2091
Legge n. 67 del 1987, art. 18: pubblicazioni di elevato valore culturale		cap. 2092
Legge n. 62 del 2001, art. 9, comma 6: fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale		cap. 2093

**FONDO PER LA FLESSIBILITA' DI BILANCIO
(comma 20)**

ECONOMIA E FINANZE

Parte corrente

U.P.B.	Capitolo	Stanziamento (in euro)
4.1.5.17 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	3097	3.884.154

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

4.1.1.0 - Funzionamento	LF n. 350 / 2003 art. 2, comma 35	cap. 2654
4.1.5.15 - Interventi strutturali di politica economica	DL n. 35 / 2005 art. 15, comma 2	cap. 3075
5.1.2.2 - Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici	LF n. 388 / 2000 art. 145, comma 10	cap. 3415
6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	LF n. 350 / 2003 art. 2, comma 35	cap. 3550
6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze	LF n. 311 / 2004 art. 1, comma 373	cap. 3936
12.1.2.14 - Minoranze linguistiche	L n. 482 / 1999	cap. 5210
	L n. 482 / 1999	cap. 5211

Conto capitale

U.P.B.	Capitolo	Stanziamento (in euro)
4.1.5.17 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	7591	15.765.710

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

3.2.3.5 - Informatica di servizio	L n. 166 / 2005 art. 1, comma 4	cap. 7053
3.2.3.55 - Promozione e tutela del Made in Italy	LF n. 311 / 2004 art. 1, comma 232	cap. 7394
4.2.3.29 - Fondo progetti di ricerca	LF n. 289 / 2002 art. 56, comma 1	cap. 7580
	LF n. 350 / 2003 art. 4, comma 159	cap. 7581
4.2.3.30 - Monitoraggio spesa sanitaria	DL n. 269 / 2003 art. 50	cap. 7585
6.2.3.1 - Edilizia di servizio	L n. 358 / 1991 art. 9, comma 4	cap. 7751

FONDO PER LA FLESSIBILITA' DI BILANCIO
(comma 20)

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Parte corrente

U.P.B.	Capitolo	Stanziamiento (in euro)
2.1.5.5 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	1735	605.692

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

2.1.1.0 - Funzionamento	L n. 140 / 1999 art. 10	cap. 1368
3.1.1.0 - Funzionamento	L n. 140 / 1999 art. 10 L n. 140 / 1999 art. 3	cap. 2228 cap. 2234
3.1.2.1 - Camere di commercio, industria e artigianato	L n. 229 / 2003 art. 16, comma 1	cap. 2261
4.1.1.0 - Funzionamento	L n. 239 / 2004 art. 1, comma 119, punto 1 L n. 239 / 2004 art. 1, comma 119, punto 3	cap. 3566 cap. 3567

Conto capitale

U.P.B.	Capitolo	Stanziamiento (in euro)
5.2.3.8 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	8335	1.170.000

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

5.2.3.5 - Promozione e tutela del Made in Italy	LF n. 350 / 2003 art. 4, comma 61	cap. 8325
	LF n. 350 / 2003 art. 4, comma 70	cap. 8326

**FONDO PER LA FLESSIBILITA' DI BILANCIO
(comma 20)**

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Parte corrente

U.P.B.	Capitolo	Stanziamiento (in euro)
1.1.5.3 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	1155	795.352

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

7.1.1.0 - Funzionamento	L n. 383 / 2000 art. 17, comma 5	cap. 3483
7.1.2.4 - Organismi non lucrativi di attività sociali	L n. 133 / 1999 art. 14, comma 3	cap. 3526
11.1.1.0 - Funzionamento	L n. 335 / 1995 art. 1, comma 45	cap. 4293
14.1.1.0 - Funzionamento	LF n. 311 / 2004 art. 1, comma 135 LF n. 350 / 2003 art. 3, comma 149	cap. 5025 cap. 5025
14.1.2.1 - Pari opportunità	L n. 125 / 1991 art. 5	cap. 5061
15.1.1.0 - Funzionamento	L n. 383 / 2000 art. 12, comma 5 L n. 383 / 2000 art. 16, comma 3 L n. 383 / 2000 art. 15, comma 2 L n. 383 / 2000 art. 14, comma 2	cap. 5204 cap. 5205 cap. 5206 cap. 5207
15.1.2.1 - Protezione e assistenza sociale	L n. 125 / 2001 art. 4, comma 6	cap. 5241

**FONDO PER LA FLESSIBILITA' DI BILANCIO
(comma 20)****GIUSTIZIA****Parte corrente**

U.P.B.	Capitolo	Stanziamiento (in euro)
3.1.5.5 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	1518	1.250.451

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

3.1.1.0 - Funzionamento	L n. 150 / 2005 art. 2, comma 37, punto 1	cap. 1478
	L n. 150 / 2005 art. 2, comma 37, punto 2	cap. 1478
	L n. 150 / 2005 art. 2, comma 37, punto 3	cap. 1478
	L n. 150 / 2005 art. 2, comma 37, punto 4	cap. 1478
	L n. 150 / 2005 art. 2, comma 37, punto 5	cap. 1478

**FONDO PER LA FLESSIBILITA' DI BILANCIO
(comma 20)**

AFFARI ESTERI

Parte corrente

U.P.B.	Capitolo	Stanziamiento (in euro)
6.1.5.6 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	1625	40.923

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi	L n. 286 / 2003 art. 6, comma 4	cap. 3106
12.1.1.0 - Funzionamento	L n. 80 / 1999 art. 2, comma 1	cap. 3366
13.1.2.3 - Esposizioni universali	L n. 360 / 2003 art. 9	cap. 3755
	L n. 360 / 2003 art. 10	cap. 3755

**FONDO PER LA FLESSIBILITA' DI BILANCIO
(comma 20)**

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Parte corrente

U.P.B.	Capitolo	Stanziamiento (in euro)
2.1.5.8 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	1293	39.213

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

2.1.1.1 - Uffici centrali	L n. 363 / 2003 art. 5, comma 2	cap. 1241
3.1.2.2 - Edilizia scolastica	L n. 23 / 1996 art. 10	cap. 1478
4.1.1.1 - Uffici centrali	L n. 508 / 1999 art. 3	cap. 1626
12.1.1.1 - Uffici regionali	L n. 932 / 1973 art. 8	cap. 3061

**FONDO PER LA FLESSIBILITA' DI BILANCIO
(comma 20)**

INTERNO

Parte corrente

U.P.B.	Capitolo	Stanziamiento (in euro)
2.1.5.6 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	1380	4.692.116

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

2.1.5.5 - Funzionamento servizi delle amministrazioni	L n. 146 / 2004 art. 4	cap. 1375
	L n. 147 / 2004 art. 5	cap. 1375
	L n. 148 / 2004 art. 4	cap. 1375
5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	DL n. 144 / 2005 art. 18, comma 3, sub comma 2	cap. 2631
	LF n. 311 / 2004 art. 1, comma 551	cap. 2641
5.1.1.3 - Mezzi operativi e strumentali	L n. 125 / 2001 art. 3, comma 4	cap. 2762
	L n. 111 / 1988 art. 17, comma 2	cap. 2762

Conto capitale

U.P.B.	Capitolo	Stanziamiento (in euro)
2.2.10.3 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	7294	720.000

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

2.2.3.2 - Progetti finalizzati	LF n. 350 / 2003 art. 4, comma 12	cap. 7013
3.2.3.4 - Mezzi operativi e strumentali	LF n. 311 / 2004 art. 1, comma 547	cap. 7334

**FONDO PER LA FLESSIBILITA' DI BILANCIO
(comma 20)**

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Parte corrente

U.P.B.	Capitolo	Stanziamiento (in euro)
1.1.5.3 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	1335	1.524.268

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

1.1.1.0 - Funzionamento	L n. 179 / 2002 art. 6, comma 1	cap. 1083
2.1.1.0 - Funzionamento	L n. 426 / 1998 art. 2, comma 14	cap. 1406
	L n. 93 / 2001 art. 8, comma 11	cap. 1406
	L n. 93 / 2001 art. 14, comma 2	cap. 1406
	L n. 391 / 2001 art. 4, comma 1	cap. 1410
2.1.2.5 - Difesa del mare	LF n. 388 / 2000 art. 114, comma 10	cap. 1648
	L n. 391 / 2001 art. 4, comma 2	cap. 1649
3.1.1.0 - Funzionamento	L n. 344 / 1997 art. 5, comma 2	cap. 1805
	L n. 344 / 1997 art. 5, comma 2	cap. 1806
	L n. 36 / 1994 art. 22, comma 6	cap. 1807
3.1.2.4 - Manutenzione opere pubbliche	L n. 366 / 1963	cap. 1861
4.1.1.0 - Funzionamento	L n. 36 / 2001 art. 10	cap. 2114
5.1.1.0 - Funzionamento	L n. 344 / 1997 art. 1, comma 5	cap. 2717
	L n. 344 / 1997 art. 5, comma 2	cap. 2718
	L n. 344 / 1997 art. 1, comma 5	cap. 2721
	L n. 36 / 2001 art. 4, comma 1	cap. 2723
	L n. 36 / 2001 art. 6, comma 7	cap. 2724
	L n. 179 / 2002 art. 5, comma 1	cap. 2725
	L n. 179 / 2002 art. 5, comma 1	cap. 2726
	L n. 179 / 2002 art. 5, comma 1	cap. 2727
	L n. 179 / 2002 art. 5, comma 1	cap. 2728
6.1.1.0 - Funzionamento	L n. 253 / 1990 art. 14	cap. 3084
	L n. 426 / 1998 art. 4, comma 18	cap. 3095

**FONDO PER LA FLESSIBILITA' DI BILANCIO
(comma 20)****INFRASTRUTTURE E TRASPORTI****Parte corrente**

U.P.B.	Capitolo	Stanziamiento (in euro)
2.1.5.5 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	1460	225.000

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

2.1.1.0 - Funzionamento	DL n. 44 / 2005 art. 3, comma 1	cap. 1273
5.1.2.4 - Autotrasporto per conto di terzi	DL n. 269 / 2003 art. 17, comma 3, sub comma 3	cap. 2452

FONDO PER LA FLESSIBILITA' DI BILANCIO
(comma 20)**COMUNICAZIONI****Conto capitale**

U.P.B.	Capitolo	Stanziamiento (in euro)
7.2.3.6 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	7961	464.850

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

7.2.3.4 - Fondazione Ugo Bordoni	DL n. 35 / 2005 art. 7, comma 2	cap. 7941
---	--	------------------

**FONDO PER LA FLESSIBILITA' DI BILANCIO
(comma 20)**

BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Parte corrente

U.P.B.	Capitolo	Stanziamiento (in euro)
2.1.5.5 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	1750	87.326

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

3.1.1.0 - Funzionamento	L n. 803 / 1980 art. 1	cap. 1977
	L n. 320 / 1993 art. 1	cap. 1977
4.1.1.0 - Funzionamento	L n. 452 / 1999 art. 3, comma 3, punto 2	cap. 2296
	L n. 78 / 2001 art. 11, comma 1	cap. 2297
	DL n. 63 / 2005 art. 2, sub art. 3, comma 2	cap. 2298
5.1.1.0 - Funzionamento	L n. 114 / 1964 art. 2	cap. 2558

Conto capitale

U.P.B.	Capitolo	Stanziamiento (in euro)
2.2.10.4 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	7360	9.000

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

4.2.3.4 - Patrimonio culturale statale	DL n. 63 / 2005 art. 2, sub art. 3, comma 2	cap. 7906
--	---	-----------

**FONDO PER LA FLESSIBILITA' DI BILANCIO
(comma 20)**

SALUTE

Parte corrente

U.P.B.	Capitolo	Stanziamiento (in euro)
3.1.5.8 - Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge	3520	5.466.646

U.P.B. Autorizzazione e Capitolo di destinazione della ripartizione del Fondo

2.1.1.0 - Funzionamento	L n. 39 / 2002 art. 40	cap. 2144
	L n. 91 / 1999 art. 7, comma 2	cap. 2201
3.1.1.0 - Funzionamento	LF n. 388 / 2000 art. 91, comma 2	cap. 3146
	LF n. 350 / 2003 art. 3, comma 45	cap. 3170
	LF n. 350 / 2003 art. 3, comma 45	cap. 3171
	L n. 40 / 2004 art. 2, comma 1	cap. 3174
4.1.1.0 - Funzionamento	L n. 91 / 1999 art. 21, comma 1	cap. 4110
	L n. 40 / 2004 art. 2, comma 1	cap. 4140
	L n. 91 / 1999 art. 2, comma 1	cap. 4141
4.1.2.5 - Interventi diversi	DL n. 335 / 2000 art. 1	cap. 4391
	L n. 125 / 2001 art. 3, comma 1	cap. 4392
	L n. 125 / 2001 art. 3, comma 1, punto D	cap. 4392

**Limitazione ai pagamenti degli investimenti fissi lordi
(comma 34)**

(in milioni di euro)

Amministrazioni	Pagamenti 2004	Limite pagamenti 2006 (95% del 2004)
Ministero dell'economia e delle finanze	409,00	388,55
Ministero delle attività produttive	4,60	4,37
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	17,40	17,00
Ministero della giustizia	258,70	246,00
Ministero degli affari esteri	19,20	18,24
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	49,60	47,12
Ministero dell'interno	631,00	599,45
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	195,20	185,44
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	925,10	878,85
Ministero delle comunicazioni	14,40	14,00
Ministero della difesa	2.520,50	2.394,48
Ministero delle politiche agricole e forestali	237,00	225,15
Ministero per i beni e le attività culturali	401,00	381,00
Ministero della salute	4,80	4,56
TOTALE GENERALE	5.687,50	5.404,21

LIMITE ALLE RIASSEGNAZIONI DI ENTRATE

AMMINISTRAZIONE	CATEGORIE		LIMITE 2006 (in euro)
Ministero dell'economia e delle finanze	Redditi da lavoro dipendente	144.248	
	Consumi intermedi	316.288.395	
	Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	261.024	
	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	59.347	
			316.753.014
Ministero delle attività produttive	Redditi da lavoro dipendente	135.781	
	Consumi intermedi	32.739.590	
	Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	8.917.599	
	Contributi agli investimenti ad imprese	468.053.395	
			509.846.365
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Consumi intermedi	3.489.055	3.489.055
Ministero della giustizia	Redditi da lavoro dipendente	4.166.390	
	Consumi intermedi	2.249.339	6.415.729
Ministero degli affari esteri	Consumi intermedi	2.727.689	
	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	1.413.751	4.141.440
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	
Ministero dell'interno	Redditi da lavoro dipendente	39.640.516	
	Consumi intermedi	4.236.315	
	Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	2.441.366	
	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	317.883	
			46.636.080
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	Consumi intermedi	15.945.188	
	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	41.600.000	57.545.188
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Redditi da lavoro dipendente	1.677.438	
	Consumi intermedi	40.652.827	
	Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	4.535.135	
	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	10.211.967	
			57.077.367

LIMITE ALLE RIASSEGNAZIONI DI ENTRATE

AMMINISTRAZIONE	CATEGORIE		LIMITE 2006 (in euro)
Ministero delle comunicazioni	Consumi intermedi	7.999	
	Trasferimenti correnti a imprese	11.772.898	
	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	214.014	
			11.994.911
Ministero della difesa	Redditi da lavoro dipendente	78.842.759	
	Consumi intermedi	121.849.255	
	Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	1.090.818	
	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	2.376.676	
			204.159.508
Ministero delle politiche agricole e forestali	Redditi da lavoro dipendente	1.333.954	
	Consumi intermedi	254.000	
	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	86.100	
			1.674.054
Ministero per i beni e le attività culturali	Consumi intermedi	466.249	
	Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private	114.188	
	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	78.703.837	
	Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private	14.633.629	
			93.917.903
Ministero della salute	Redditi da lavoro dipendente	19.964.202	
	Consumi intermedi	14.633.635	
	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	13.250.000	
			47.847.837
Limite complessivo alle riassegnazioni di entrate			1.361.498.451